

Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 2 0733907153 4 0733907359

P.Iva 00243720430

Pec: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 53 del 13-08-2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla Societa' Genko S.r.l.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto, alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

MICUCCI MASSIMILIANO	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Camporotondo di Fiastrone, ogni anno, è costretto a sostenere un'elevata spesa per l'illuminazione pubblica e per l'energia elettrica e che, pertanto, si ravvisa la necessità di ridurre, quanto maggiormente possibile, i costi connessi a tali servizi;

CONSIDERATO che per valutare le offerte di mercato più vantaggiose fuori e dentro la Piattaforma Consip si ritiene opportuno avvalersi dell'assistenza di una società esterna, esperta nel settore e in continuo contatto con aziende fornitrici di servizi elettrici;

DATO ATTO che:

- è pervenuta a questo Ente un'offerta di brokeraggio per il servizio elettrico da parte della Società Genko S.r.l., con sede in Pescara, Via Largo Delli Castelli n. 10;
- la Genko Srl è una società di servizi e consulenza che si occupa prevalentemente di energia e gas naturale e che si rivolge, in modo particolare, agli Enti pubblici;
- l'obiettivo della richiamata società è quello di operare nel monitoraggio del mercato energetico, individuando tra le varie società fornitrici di energia elettrica e gas naturale il prezzo più competitivo;
- tale Società si è offerta di garantire a questo Ente il prezzo più competitivo sulla fornitura di energia elettrica mediante:
 - comparazione dei prezzi di mercato dei maggiori fornitori di energia e gas naturale;
 - raggruppamento ed unificazione in un unico gestore/fornitore qualora l'Ente dovesse averne più di uno;
 - unica fatturazione per la pubblica illuminazione con relativo dettaglio per ogni singolo POD elettrico;
 - gestione anomalie relative a consumi e fatturazione, con particolare attenzione alla corretta suddivisione delle stesse, rispetto alla richiesta del cliente, a alla puntuale emissione;
 - verifica delle fatture per la corretta applicazione dell'IVA e delle accise;
 - garanzia per il miglior prezzo presente sul mercato mediante monitoraggio continuo dell'evoluzione dei prezzi di mercato, riferiti al costo della materia prima energia ogas;
 - tariffa sotto la soglia Consip;
 - centralino dedicato per ogni eventuale esigenza;
- la società Genko Srl si è proposta di garantire i seguenti servizi:
 - consulenza gratuita per efficientamento energetico;
 - servizio gratuito di conciliazione per risolvere le controversie tra clienti finali e
 operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, in modo da individuare
 velocemente una soluzione di comune accordo più favorevole per il cliente finale;

RITENUTO OPPORTUNO, anche alla luce dell'assenza di spesa per l'Ente in relazione ai servizi erogati, di esprimere un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Segreteria perché proceda all'affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla società Genko S.r.l. per la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla stipula della convenzione, al fine di valutare a consuntivo le possibilità di risparmio e disporre eventualmente, in un secondo momento, ulteriori affidamenti del medesimo servizio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95 del 2012, conv. con L. 135 del 2012, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1,

comma 494, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 417 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le amministrazioni pubbliche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicate;

- è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 % per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non è possibile avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso; la mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- che dal primo gennaio 2019, in presenza di condizioni economiche più vantaggiose è possibile procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 36 comma 2 ,lett. a del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI AFFIDARE alla società Genko S.r.l. con sede legale in Pescara, via Largo Delli Castelli n. 10, P.I. 04256890403, il servizio di supporto tecnico - economico per il contenimento dei costi della

fornitura di energia elettrica per la durata di un anno, eventualmente prorogabile;

DI DARE ATTO che il suddetto affidamento non comporta in nessun modo e a nessun titolo aggravio o spese per il Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione dei provvedimenti necessari e consequenziali al presente affidamento;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO Proposta N	: N. 62 del 13-08-19
	Alla Giunta Comunale SEDE
Oggetto:	Affidamento del servizio di brokeraggio energetico alla Societa' Genko S.r.l.
	, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità ezza amministrativa
~	ANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, e parere favorevole
	H DEGRONAL DILE DEL GERNIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000, Si esprime parere favorevole

IL SEGRETARIO F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI Approvato e sottoscritto:

Il Segretario f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente f.to MICUCCI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:
- ☑ É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 18-09-2019 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- ☑ É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 18-09-2019.
- ☑ É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone Li, 18-09-2019 Il Responsabile dell'Ufficio F.TO Rita CONSOLI

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

☑ il 13-08-2019 essendo immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-09-2019

Il Segretario Comunale *F.to SERAFINI GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.